LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di procedimento elettorale regionale. Modifiche alla l.r. 74/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2004
- Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della l.r. 74/2004
- Art. 3 Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004
 - Art. 4 Modifiche all'articolo 5 della l.r. 74/2004
 - Art. 5 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 74/2004
 - Art. 6 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 74/2004
 - Art. 7 Modifiche all'articolo 8 della l.r. 74/2004
 - Art. 8 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 74/2004
 - Art. 9 Modifiche all'articolo 14 della l.r. 74/2004
- Art. 10 Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 74/-
- Art. 11 Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004
 - Art. 12 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, comma quarto, e l'articolo 122 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposi-

zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015");

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione);

Considerato quanto segue:

- 1. La l.r. 74/2004, in applicazione delle fattispecie di incandidabilità stabilite dallo Stato, cita le norme statali in materia, il cui richiamo necessita una riformulazione puntuale in considerazione dei recenti interventi normativi;
- 2. L'articolo 2 dell'allegato 4 del d.lgs. 104/2010 ha ridotto da quindici ad otto giorni dalle elezioni l'affis-

sione del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni;

- 3. Il comma 501 dell'articolo 1 della 1. 190/2014, modificando il comma 1 dell'articolo 5 della 1. 165/2004, ha disposto che "le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio";
- 4. In seguito all'introduzione del voto di preferenza all'interno della 1.r. 51/2014, è opportuno modificare i limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di liste con importi comunque inferiori a quelli previsti dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);
- 5. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della 1. 108/1968, nello stabilire la divisione delle spese fra Stato e Regione nel caso di coincidenza, rispettivamente, di elezioni regionali con le elezioni comunali e di elezioni regionali con le elezioni politiche, presuppongono un medesimo ufficio elettorale che adempie allo svolgimento di entrambe le consultazioni;
- 6. Anche in osservanza dell'articolo 7, comma 1, del d.l. 98/2012 convertito dalla l. 111/2011, la Regione, ove possibile, indice le elezioni regionali lo stesso giorno che lo Stato stabilisce per le elezioni comunali o politiche, anche al fine di conseguire risparmi di spesa come previsto dal comma 501 dell'articolo 1 della 1. 190/2014:
- 7. Nei comuni in cui si svolgono elezioni comunali o politiche e regionali resta ferma la disciplina di cui alla 1. 95/1989;
- 8. Nei comuni in cui si svolgono soltanto elezioni regionali, si vuole favorire la nomina di scrutatori degli uffici elettorali di sezione degli idonei a tale ufficio ed iscritti nel relativo albo, che si trovano in stato di disoccupazione o in condizioni di disagio;
- 9. L'articolo 10 della presente legge inserisce l'articolo 14 bis nella 1.r. 74/2004 in svolgimento delle competenze legislative regionali residuali, dal momento che tutti gli oggetti che non rientrano nel sistema di elezione possono essere riconducibili alla competenza residuale della Regione, con l'effetto per questa di essere soggetta ai soli limiti generali annoverati dal primo comma dell'articolo 117 della Costituzione; l'articolo 10 detta, inoltre, nuovi criteri di scelta degli scrutatori senza interferire sulle competenze stabilite dall'articolo 6 della 1. 95/1989;
- 10. In considerazione della necessità di applicazione immediata delle nuove norme, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2004

- 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per 1'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), sono aggiunte le seguenti: "per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione)".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 1 della 1.r. 74/2004, dopo le parole: "stabilisce il numero" sono aggiunte le seguenti: "minimo e".

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 della 1.r. 74/2004

- 1. Nel secondo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 74/2004 le parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e dal" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
- 2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente:

"d) in entrambi i casi di cui all'articolo 11, comma 3, della 1.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della 1.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell'ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l'espressione.".

Art. 3

Modifiche alla rubrica della sezione IV del capo I della 1.r. 74/2004

1. Alla rubrica della sezione IV del capo I della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 74/2004

- 1. Al numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 74/2004 le parole: "previste dall'articolo 15, comma 1, della l. 55/1990, ovvero" sono soppresse.
- 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di candidati".

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 74/2004 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente: "circoscrizionali".

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 74/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 74/2004 le parole: "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo".

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 della 1.r. 74/2004

- 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 74/2004 le parole: "e il simbolo" sono soppresse.
- 2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 è soppressa.

Art. 8 Modifiche all'articolo 11 della l.r. 74/2004

- 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: "delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni".
- 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 74/2004 le parole: "ai gruppi e alle coalizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle coalizioni e ai gruppi di".

Art. 9 Modifiche all'articolo 14 della 1.r. 74/2004

- 1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
- "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente

- nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è sostituito dal seguente:
- "2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.".
- 3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 le parole: "1,2 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 euro".
- 4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
- "5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.".

Art. 10 Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 74/2004

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis Criteri di scelta degli scrutatori

- 1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:
- a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 'Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).".

Art 11

Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 74/2004

1. La rubrica del capo II della l.r. 74/2004 è sostituita dalla seguente: "Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali".

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 febbraio 2015, n. 403

Proponenti:

Consiglieri Manneschi, Spinelli, Ferrucci Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 20 febbraio 2015 Approvata in data 24 febbraio 2015 Divenuta legge regionale 12/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informa-

tico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, n. 24

Disposizioni per la selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari. Modifiche alla legge regionale 1/2009.

> Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012);

Considerato quanto segue:

1. La recente modifica apportata alla l.r. 1/2009 dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012), in merito alla